

/ma



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERAZIONE N. 32624

COMMISSIONE PER LE PROVVIDENZE AI PERSEGUITATI  
POLITICI ANTIFASCISTI O RAZZIALI - AGLI EX INTERNATI  
CIVILI IN GERMANIA - E LORO FAMILIARI SUPERSTITI

espressa nella seduta del 17.2.1969

per la Pos. N. 6561 P. P.

Piazza Dalmazia, 1 - ROMA

LA COMMISSIONE

VISTA la domanda pervenuta in data 31.7.1967  
prodotta da **CHIESA Giuseppe**  
nat. o il 23.4.1907 a **Cinisello B.**  
residente in **Cusano Milanino - Via Tagliabue, 12**  
intesa ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 10.8.1950 n° 648  
dall'art. 9 della legge 3-4-1961, n. 284, quale perseguitat.  politico  antifascista  razziale

Vista la precedente deliberazione n. 14235 del 14.10.1959 per il riconoscimento del periodo di reclusione 14.3.36 - 16.3.41

VISTE le leggi 10-3-1955, n. 96; 8-11-1956, n. 1317, e 3-4-1961, n. 284 e 24.4.67 n° 261  
Vista la legge 10.8.1950 n° 648  
RIEENUTO che dall'esame degli atti risulta quanto appresso - 11.12.1936 - Tribuna-  
le Speciale per la Difesa dello Stato - anni 10 di reclusione per orga-  
nizzazione di associazioni sovversive, partecipazione ad associazioni  
sovversive e propaganda sovversiva; libertà vigilata; interdizione per-  
petua dai pubblici uffici e legale durante la pena; con declaratoria  
8.4.1937 per R.D. 15.2.1937 dichiarata cessata per l'amnistia l'esecu-  
zione della condanna di anni 2° cpv. C.F. e condannati anni 2 reclusione  
riportati per gli altri reati, ferma la pena accessoria della misura di  
sicurezza; con declaratoria 8.4.1940 condonato un anno di reclusione per  
R.D. 24.2.1940.-  
Risulta inoltre che lo CHIESA prestò servizio militare dal 1.3.42 al  
1.3.43;  
che egli è provvisto di posizione assicurativa dell'I.N.P.S.;

CONSIDERATO che nella specie si verificano le condizioni di cui  
al cennato art. 2 della legge 651 del 1967

CHE, inoltre, sussiste il requisito del possesso della cittadinanza italiana richiesto dalla legge;

DELIBERA

E' accolta la domanda di **CHIESA Giuseppe**  
e, pertanto, viene riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 2 della legge 10.8.1950 n° 648  
dall'art. 9 della legge 3-4-1961, n. 284, quale perseguitato razziale, richiesto anche per il periodo  
17.3.1941 - 28.2.42; - 2.3.43 - 25.7.43 ferma restando la precedente  
deliberazione -

IL PRESIDENTE  
Dr. Felici

IL RELATORE  
Dr. Amendola

IL SEGRETARIO  
Dr. Calpicchio



Copia conforme all'originale  
Roma, li 7 MAG 1969  
Il Segretario della Commissione

*Calpicchio*

Per solleciti applicazioni benefiche  
rivolgersi all'INPS di Udine